

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, MARTINI
MARIA ELETTA, ANSELMI TINA, CATTANEO PETRINI
GIANNINA, MIOTTI CARLI AMALIA, BOFFARDI INES,
COCCO MARIA**

Presentata il 12 luglio 1973

Istituzione dei consultori pre-matrimoniali e matrimoniali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sembra necessario riprodurre analiticamente i momenti e le ragioni della genesi e dello sviluppo nel mondo ed anche, sia pure in modo molto parziale, in Italia, dei consultori matrimoniali e pre-matrimoniali, trattandosi ormai di patrimonio culturale e sperimentale, diretto o indiretto, di tutti.

Basterà ricordare, su un piano molto generale, che la trasformazione della società e una più moderna sensibilità hanno ispirato la creazione di nuovi mezzi di protezione e di aiuto per il nucleo familiare sia all'atto della sua formazione che durante la sua vita, e per le situazioni para-familiari. Tra questi mezzi va annoverato un centro di orientamento, di consulenza e di assistenza pluridisciplinare che può essere appunto il consultorio. La prima sperimentazione italiana, rimasta tuttora la più valida, è quella privata dell'Istituto « La Casa » di Milano, diretta da Don Paolo Liggeri; essa ha servito da stimolo e da modello per numerose iniziative in tutto il Paese di promozione cattolica, laica e mista.

La diffusione della istituzione dei consultori, l'alto tasso di frequenza, la soluzione dei problemi proposti, provano tangibilmente la persuasione che si tratti di un mezzo fra i po-

chi concretamente validi per sorreggere la persona e la famiglia soprattutto nei suoi momenti maggiormente problematici o patologici.

Anzi, la crisi dell'istituto familiare, che si è accentuata in questi ultimi decenni di pari passo con la crisi di crescita e con i moti di assestamento della società attuale in rapida trasformazione — tanto da potersi pensare che la crisi della famiglia sia il punto più rovente della crisi generale essendone allo stesso tempo causa ed effetto — rende ancor più urgente il bisogno di creare una cintura di sicurezza e di salvaguardia che alleggerisca le tensioni, prevenga le difficoltà e rimedi alle rotture.

La indicazione pur sintetica della problematica in esame pone in evidenza la necessità di pubblicizzare la iniziativa e di concepire un consultorio composito che consenta una assistenza globale alle situazioni che si presentano, considerando l'aspetto morale, giuridico, psicologico, sociologico, e non soltanto l'aspetto medico, sia pure in senso generale comprensivo di quello ginecologico, psichiatrico e genetico.

In altri termini, sarebbe un errore di parzialità, vedere solo il momento fisico-biologico-funzionale della matrimonialità dimenticando

la multilateralità di un fenomeno che è forse il più complesso della condizione umana. Eppure le iniziative parlamentari precedenti, mai giunte purtroppo in porto (Tibaldi Chiesa del 1949, De Maria del 1969), risentono di questa matrice che potremmo definire sanitaria la quale, pur non volendo indulgere a posizioni positivistiche o peggio materialistiche (basta pensare alla figura dei proponenti), è senza dubbio insufficiente.

Alla luce della esperienza assistenziale, del resto, tale piano risulta dimensionato di fronte alle molteplici cause possibili delle situazioni patologiche familiari o para-familiari, fra le quali non sembra azzardato ravvisare con priorità quelle morali e psicologiche, comprensive di quelle genericamente caratteriali e perfino temperamentali; tutte le motivazioni si incontrano poi in una realtà composita per la quale la persona, nel momento in cui vuol crescere, di fatto perde la sua capacità di vita nel contesto familiare, nell'incontro interpersonale.

Definite sinteticamente le dimensioni qualitative del consultorio, occorre ancora precisare che sarebbe altro grave errore ignorare la realtà delle iniziative spontanee dei privati, qualunque sia la loro matrice ideologica o culturale.

Anzi, in una realtà sociale, ed ancor più in una prospettiva di autentico pluralismo, una dinamica complementarietà, non antagonistica ma di valida integrazione, costituisce il maggior bene che possa sinceramente desiderarsi. Accanto dunque ai consultori pubblici non può non auspicarsi il riconoscimento a tutti gli effetti di quelli privati, naturalmente assicurando lo Stato, insieme al compito di verifica e di controllo, quello di una contribuzione finanziaria giustificata dalla pubblicità del servizio reso.

Le norme che seguono e che si propongono all'attenzione dei colleghi, rendono più specificatamente il senso di questo messaggio sociale che riteniamo di maturità civica, di progresso culturale, di integrazione morale.

La proposta matura in un momento in cui si agita il tema dell'aborto e prende toni sempre più vivi quello del controllo delle nascite; non vi è chi non veda come il consultorio possa assolvere costruttivamente anche al compito di orientare, di educare e responsabilizzare le persone; giacché non è pensabile che questi, come tutti i problemi patologici, della famiglia, si guariscano solo con gli atteggiamenti sanzionatori e punitivi dell'attuale ordinamento giuridico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti consultori matrimoniali e prematrimoniali pubblici, almeno uno per capoluogo di provincia e per ogni comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La Regione ne promuove la costituzione e ne vigila lo sviluppo tramite appositi comitati provinciali. Ogni comitato è composto dal presidente della provincia o da suo delegato, dal sindaco del capoluogo e da 5 consiglieri nominati dai comuni del comprensorio relativo alle ULS, dal presidente del tribunale del capoluogo, dal presidente dell'ordine dei medici e da cinque esperti scelti dal Consiglio provinciale tra educatori, psicologi, sociologi.

ART. 2.

Il Comitato può promuovere in modo autonomo e con apposite convenzioni i consultori.

Ogni consultorio è coordinato e condotto da un direttore consulente matrimoniale e nominato con incarico triennale rinnovabile dal comitato provinciale, il quale lo sceglie tra operatori nelle seguenti discipline: diritto, etica, medicina, pedagogia, psicologia, sociologia. Collaborano con il direttore per incarico annuale almeno tre operatori scelti con riguardo alle altre discipline e tra loro diverse.

Con apposita legge verranno istituiti a cura e spese del comitato provinciale corsi, eventualmente su scala regionale o interregionale di intesa con altri comitati, di qualificazione per consulenti matrimoniali in prospettiva della acquisizione del diploma necessario per la nomina a direttore di consultorio.

ART. 3.

Tutte le nomine e gli esoneri spettano, sentito il direttore, al comitato provinciale. I membri hanno parità di voto e possono delegare le loro funzioni.

Il comitato provvede al finanziamento, e fissa annualmente le dimensioni del consultorio in base alle necessità e alle richieste di servizi.

La sede, le attrezzature e i servizi sono a carico della Regione.

Il regolamento fisserà la misura e le modalità dei compensi ai collaboratori ed il loro trattamento giuridico.

Il direttore programma il piano di consulenza generale e fissa il piano di consulenza per ogni singolo caso, ed eroga, nell'ambito del bilancio fissato dal comitato e dai provvedimenti di questo, le somme necessarie per il funzionamento del consultorio, comprese quelle per il pagamento di diagnosi effettuate esternamente, di consulenze specifiche e di quanto altro si renda utile per l'assolvimento dei compiti istituzionali. Egli deve presentare al comitato provinciale annualmente un piano preventivo e fornire annualmente il rendiconto morale, amministrativo e contabile al comitato. Possono essere nominati uno o più vice-direttori.

ART. 4.

La prestazione della consulenza da parte del consultorio è in tutti i casi obbligatoria, gratuita e segreta, e altrettanto le diagnosi effettuate, interne come esterne. Chiunque può richiedere il servizio a prescindere da ogni competenza territoriale.

Chiunque si rivolga al consultorio ha diritto a ricevere alla fine dell'esame consultivo, che può essere parziale o globale interdisciplinare secondo la richiesta e secondo le indicazioni del direttore, un parere per la situazione personale prospettata, sulla base dei dati forniti; tale parere deve essere rilasciato in forma scritta e richiesta.

Per la consulenza etica il richiedente sarà assistito nel rispetto della sua ideologia.

ART. 5.

È compito del consultorio promuovere e organizzare una opportuna propaganda per la formazione di una coscienza etica, giuridica, sanitaria matrimoniale e pre-matrimoniale. A tal fine, oltre a diffondere adeguatamente notizie sul proprio funzionamento, dovrà realizzare corsi culturali di preparazione e di aggiornamento sui problemi matrimoniali, pre-matrimoniali e familiari.

Rientra altresì tra i doveri del consultorio segnalare alle autorità competenti, con il consenso del richiedente, quelle situazioni di necessità di intervento pubblico che esulano dai compiti istituzionali del consultorio e che vengono in evidenza in occasione della consulenza prestata, siano esse di carattere giuridico, sanitario, finanziario e assistenziale generale.

ART. 6.

Saranno riconosciuti i consultori istituiti da privati che risultino forniti di strutture idonee ad effettuare prestazioni sociali di qualità pari a quelle dei consultori pubblici.

Il riconoscimento viene operato, previo accertamento, in ordine alla serietà professionale e morale del personale e adeguatezza delle strutture, dal comitato provinciale su richiesta.

Avvenuto il riconoscimento, il consultorio privato ha diritto ad ottenere un contributo finanziario annuo o direttamente o a mezzo convenzione, da commisurarsi in base alle prestazioni preventivate per il primo anno ed effettuate per i successivi basandosi sul costo dei consultori pubblici in analoghe situazioni operative e con analoga efficienza quantitativa.

I consultori privati hanno gli stessi doveri e gli stessi compiti di quelli pubblici.

ART. 7.

La spesa necessaria al funzionamento dei consultori pubblici e al finanziamento di quelli privati è posta a carico del bilancio dello Stato che a questo scopo delega le Regioni.

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato si provvede per l'anno finanziario in corso mediante riduzione di una somma sperimentale provvisoria di lire 10 miliardi - 7 miliardi per i consultori pubblici e 3 per i privati - dagli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ed al trasferimento delle relative cifre alle Regioni.